

MESSAGGIO

concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente
ospedaliero cantonale

dell'8 marzo 1983

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Il 20 dicembre 1982 il Gran Consiglio ha approvato la Legge sugli ospedali pubblici (di seguito legge) con entrata in vigore il 1. gennaio 1983.
2. L'articolo 2 della legge prevede l'istituzione di un Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico, denominato Ente ospedaliero cantonale, il quale provvede alla pianificazione, al coordinamento e alla gestione del settore ospedaliero.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è nominato dal Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, e si compone di sette membri di cui uno è il rappresentante del Consiglio di Stato.
4. Non essendo stato esercitato il diritto di referendum la legge esplica a partire dal 1. gennaio 1983 tutti i suoi effetti anche se, la Legge concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali d'interesse pubblico, rimane in vigore fino al 31 dicembre 1983.
5. Gli ospedali attualmente d'interesse pubblico hanno tempo fino al 30 settembre 1983 per inoltrare al Consiglio di Stato l'istanza di assunzione che dovrà essere, entro il 31 dicembre 1983, ratificata dal Gran Consiglio.
6. La costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente è fatto indispensabile per dare effetto alla Legge sugli ospedali pubblici poichè è in particolare compito del Consiglio di Amministrazione dell'Ente elaborare entro 1. anno dalla sua costituzione i principi generali della pianificazione ospedaliera nonchè promuovere la costituzione degli altri organi dell'Ente (la Conferenza ospedaliera, il Direttore, i Consigli ospedalieri, l'Assemblea dei delegati dei Comuni).
7. Inoltre, giusta l'articolo 6 della legge, la cessione, a titolo gratuito, dell'intero patrimonio degli ospedali deve essere fatta all'Ente cantonale che pertanto deve essere messo in condizione di funzionare con sollecitudine.

8. Come detto la proposta dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta al Gran Consiglio, dal Consiglio di Stato.

Il governo propone quindi al Gran Consiglio i signori

- avv. Giovanni Baggi, Malvaglia
- avv. Camillo Jelmini, Pregassona
- arch. Marco Krähenbühl, Riva San Vitale
- lic. oec. Enrico Pagani, Lugano
- Fabio Rezzonico, Mendrisio
- dr. Argante Righetti, Bellinzona

quali membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale.

9. Il settimo membro, rappresentante del Consiglio di Stato, sarà scelto dal governo non appena conosciuta la decisione del Gran Consiglio sulla nomina dei membri di sua competenza.
10. Il rappresentante del Consiglio di Stato non soggiace ovviamente alla nomina da parte del Gran Consiglio poichè, come previsto dalla legge, il rappresentante di un determinato ente o autorità deve essere scelto e nominato in modo autonomo dall'istanza rappresentata, nel caso il Consiglio di Stato.

Vi invitiamo pertanto, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, a proporre al Gran Consiglio la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale, come indicato da questo Messaggio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Speciali

p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli